



MARCO CIOTOLA
NOTAIO
Via Emilia, 81 - 00187 Roma
Tel. 0642010473

Repertorio n. 10031

Raccolta n. 7536

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di luglio
23 luglio 2026

in Roma, nel mio studio alle ore quindici e minuti zero.

Innanzitutto a me dottor Marco Ciotola, notaio in Roma con studio alla Via Emilia n. 81, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia è comparso

- CALZOLARI Diego nato a Roma il 28 aprile 1973, residente in Ardea (RM) Lungomare Tor San Lorenzo n. 224 codice fiscale CLZ DGI 73D28 H501D, il quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione **"CLUB MARINA PICCOLA - A.S.D."** con sede in Ardea (RM), in Lungomare Tor San Lorenzo n.224, ove domicilia per la carica, codice fiscale 97102420581, partita IVA 13858361002, REA RM -1770809.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta associazione, al quale

SI PREMETTE

1) che il "Club Marina Piccola - Associazione Sportiva Dilettantistica" (in breve "Club Marina Piccola - A.S.D.") è un'associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, con sede in Ardea (RM), in Lungomare Tor San Lorenzo n.224, giusta atto costitutivo ricevuto dal notaio Maria Antonia Russo di Roma in data 2 dicembre 1993 repertorio n. 39889/11725 registrato a Roma - Ufficio Atti Privati in data 14 dicembre 1993 al n. 57801/1T;

2) il signor Diego Calzolari dichiara di essere Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentante del "Club Marina Piccola - A.S.D.", come gli associati presenti riconoscono e confermano;

3) che in data 7 aprile 2016 l'Assemblea dell'associazione ha adottato, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 3 in data 26 aprile 2016 al n.2979 serie 3, un nuovo statuto, con conseguente trasformazione in associazione sportiva dilettantistica;

4) che a seguito dell'avvenuta trasformazione, l'Associazione ha richiesto e ottenuto l'affiliazione all'ente di promozione sportiva "Attività Sportive Confederato" e la registrazione presso il Comitato Regionale del CONI del Lazio come associazione sportiva dilettantistica, affiliazione con validità fino al 31 dicembre 2026 e conseguente iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da certificato del 21 marzo 2026 - affiliazione A.S.C. n. 33110;

5) che in data 12 giugno 2024, con atto registrato in data 24

Registrato a Roma 4
il 29/07/2026
al n. 27223
Serie 1T
versati € 200,00

giugno 2024 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Albano Laziale al n.704 serie 3, l'assemblea dei soci del Club Marina Piccola A.S.D. ha approvato la modifica dello statuto, onde adeguarlo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.36/2021;

6) che con delibera adottata all'unanimità in data 27 dicembre 2024, il Club Marina Piccola A.S.D. ha approvato la proposta di trasformazione in società sportiva dilettantistica;

7) che con delibera adottata all'unanimità in data 8 maggio 2026 giusta verbale ricevuto da me notaio repertorio 9831/7380 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 13 maggio 2026 al n. 16467/1T l'Associazione ha approvato la trasformazione in società a responsabilità limitata sotto la denominazione "CLUB MARINA PICCOLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.", in acronimo "CLUB MARINA PICCOLA SSD", ai sensi e per gli effetti degli artt. 2500-octies e 1322 c.c.;

8) che con nota CRM0882 del 29 maggio 2026 il Competente Direttore della Camera di Commercio di Roma - nonostante dottrina e giurisprudenza maggioritaria siano di avviso contrario - (Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai - Orientamento K.A.28) - ha dichiarato la non ricevibilità della trasformazione stabilendo che *l'art. 2500-octies del codice civile non contempla le associazioni non riconosciute nell'elenco delle organizzazioni che possono trasformarsi in società di capitali. I provvedimenti adottati dal Giudice del Registro delle Imprese di Roma n.ri 5403 del 20/7/2017 e 5131 del 30/6/2020, confermano l'impossibilità della trasformazione delle associazioni non riconosciute in società di capitali e la conseguente impossibilità dell'iscrizione di tali soggetti;*

- che è intenzione pertanto dell'ente adeguarsi, non opponendosi al detto provvedimento di diniego del Competente Registro imprese - chiedendo il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione al fine di procedere successivamente con la trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.

CIÒ PREMESSO

come parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparante, nella detta qualità, mi chiede di assistere, redigendo pubblico verbale, all'assemblea della detta Associazione.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 8) dello Statuto Sociale, nella qualità, il comparante signor Diego Calzolari, il quale

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che è qui riunita in forma totalitaria l'Assemblea della predetta Associazione;

- che sono presenti tutti gli associati nelle persone:

- CONSORZIO CENTRO VACANZE MARINA PICCOLA, con sede legale in Roma, alla Via Cimone n.12 e sede operativa in Ardea (RM) al Lungomare Tor San Lorenzo n.224, codice fiscale

80224770588, associazione non riconosciuta e senza finalità di lucro, in persona del Presidente Paolo Fiorilli;

- BENUCCI Gilberto nato a Monteleone di Orvieto (TR) il 16 aprile 1948 codice fiscale BNC GBR 48D16 F543G;

- CURTO Aldo nato a Roma il 9 agosto 1958, codice fiscale CRT LDA 58M09 H501E;

- FIORILLI Paolo nato a Venezia il 24 aprile 1970, codice fiscale FRL PLA 70D24 L736E;

- GUALTIERI Gualtiero nato a Roma il 23 aprile 1949, codice fiscale GLT GTR 49D23 H501B;

- SUBACCHI Emilio nato a Piacenza il 12 novembre 1946, codice fiscale SBC MLE 46S12 G535C;

- CALZOLARI Diego innanzi comparso;

- è presente il Consiglio Direttivo, in persona di esso componente, Presidente, sopra generalizzato, e dei signori Calzolari Diego, Curto Simone e Goi Diego quali Consiglieri; assenti giustificati i consiglieri Simone Curto e Diego Goi, che hanno dichiarato di non opporsi alla trattativa degli argomenti all'ordine del giorno dichiarandosene sufficientemente informati.

Il tutto come da Foglio delle Presenze che resta depositato agli atti dell'Associazione;

CIÒ CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

il Presidente

DICHIARA

che l'Assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti che la stessa determina nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

A) Adeguamento del vigente Statuto Sociale alla Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2021 al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica;

B) Varie ed eventuali;

Dichiara il Presidente:

- che, ai sensi dell'articolo 11) del vigente statuto l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- che la votazione, nel silenzio dello Statuto e su indicazione unanime dei presenti, come esso Presidente dichiara e accetta, seguirà con dichiarazione di voto espressa verbalmente.

Il Presidente dichiara dunque validamente costituita la presente Assemblea e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e prende la parola illustrando all'assemblea che la Riforma degli Enti Sportivi dilettantistici - introdotta con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, modificata in parte dal cosiddetto correttivo (decreto legislativo 5 ottobre 2022 n. 163) è stata recentemente ritoccata dal cosiddetto correttivo bis ossia il de-

creto legislativo 29 agosto 2023 n. 120 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023. Quest'ultimo provvedimento - entrato in vigore in data 5 settembre 2023 - impone a tutte le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni contenute nei citati provvedimenti normativi.

Prosegue il Presidente che la difformità degli Statuti di tali enti ai requisiti imposti dalla Riforma dello Sport rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche e - per gli enti già iscritti - la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

Nella Riforma dello Sport manca una norma agevolativa per gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici preesistenti: non sono previste maggioranze ridotte per l'approvazione delle modifiche necessarie all'adeguamento pertanto l'assemblea procederà nel rispetto dei *quorum costitutivi* e *deliberativi* previsti dal vigente Statuto.

Il Presidente espone all'Assemblea le novità alle quali gli enti devono necessariamente obbligatoriamente adeguarsi e stabiliti agli articoli 7), 8) e 9) del predetto Decreto aggiornato con i correttivi innanzi indicati.

Il Presidente espone le principali novità:

A) le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;

B) l'oggetto sociale deve fare specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In merito a questo punto il Presidente espone all'Assemblea che oltre allo specifico riferimento dell'attività sportiva la nuova Riforma ha posto l'accento su tre importanti attività che connotano questi enti:

1) La formazione attraverso iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la Asd/Ssd, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'organismo sportivo o dalla stessa Asd/Ssd in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità;

2) la didattica, ossia l'organizzazione o la partecipazione a

corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute;

3) La preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In relazione alle attività sportive occorre - altresì - ricordare - prosegue il Presidente - come l'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 - in ossequio alla Riforma del Terzo Settore - dia la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 36/2021 a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988 n.400. Tale disposizione continua il Presidente - analogamente a quanto previsto per gli Enti del Terzo Settore - nasce per circoscrivere lo svolgimento di attività diverse al fine di non snaturare gli obiettivi di tali sodalizi.

Essa però trova un'eccezione: non devono essere computati nel rapporto tra attività istituzionali e attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti nonché proventi derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive.

C) Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;

D) L'attribuzione della rappresentanza legale dell'Ente. Il Presidente si sofferma su questo punto esponendo all'assemblea la necessità di ridefinire la clausola sulla incompatibilità degli amministratori dato che l'art. 11) del D.Lgs. 36/2021 vieta ora agli amministratori di ricoprire "qualsiasi carica" in altri Enti Sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

E) L'Assenza di Fini di Lucro;

F) L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

G) le modalità di scioglimento dell'associazione;

H) L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle associazioni.

Inoltre al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica occorre precisare tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa per patrimonio iniziale di dotazione e quanto altro richiesto dalla legge.

Il Presidente dà atto che l'adozione delle delibere innanzi indicate comporta la conseguente modifica integrale dello statuto.

Prosegue il Presidente che ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 39/2021 è possibile per le Associazioni ottenere la personalità giuridica mediante iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (RASD), essendo tra l'altro l'associazione già iscritta al RASD.

All'uopo il Presidente espone all'assemblea che per il conseguimento della personalità giuridica è stata predisposta la **Relazione di Stima** di cui all'articolo 14) del citato D.Lgs 39/2021 in data 8 maggio 2026 dal Dott. Gottardo Olivo nato a Roma il 29 maggio 1956, con studio in Roma, alla Via Eleonora Duse, n.35, ove domicilia, codice fiscale LVO GTR 56E29 H5010, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n.AA_001741 e nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 41684, asseverata con giuramento con verbale ricevuto da me notaio in data 8 maggio 2026 repertorio n. 9829, che in estratto reso autentico da me notaio si allega, al presente atto, sotto la lettera **"A"** per farne parti integrante e sostanziale.

Il Presidente da lettura ed esplicazione all'Assemblea della predetta perizia e l'assemblea ne approva il contenuto, da cui si evince che l'associazione alla data del 8 maggio 2026 è dotata del patrimonio minimo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) richiesto ai fini del riconoscimento e attesta lo stesso Presidente che dalla data di redazione della Relazione a oggi non sono intervenute modifiche rilevanti.

Il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea il nuovo testo dello statuto, anche in considerazione di quanto proposto; legge integralmente le proposte di statuto e invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare sugli argomenti sin qui trattati. Dopo ampia discussione l'Assemblea Straordinaria con il voto degli Associati che rappresentano l'unanimità dei presenti in proprio e per delega e precisamente:

- associati favorevoli: unanimità;
- associati dissenzienti: nessuno
- associati astenuti: nessuno

con dichiarazioni di voto espresse verbalmente, in proprio e per delega il tutto come esso Presidente accerta e dichiara,

DELIBERA

- di approvare tutto quanto proposto dal Presidente e di riformulare integralmente il vigente statuto della associazione, in considerazione di tutto quanto deliberato;
- di approvare lo Statuto della associazione che, nella sua redazione aggiornata, al presente atto si allega sotto la lettera **"B"** per farne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, il Presidente mi consegna:

- l'estratto reso autentico da me notaio della **perizia giura-**

ta di stima del patrimonio dell'associazione che al presente atto si allega sotto la lettera "**A**" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa dalla lettura avutane io notaio dal comparente;

- il testo integrale dello **Statuto** della associazione nella sua redazione aggiornata in conseguenza delle deliberate modifiche, che al presente atto si allega sotto la lettera "**B**" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura data-ne da me notaio al comparente.

L'Assemblea autorizza espressamente l'organo amministrativo ad apportare al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche o integrazioni che fossero richieste dalle competenti autorità, dall'Ente Affiliante ai fini degli adempimenti di legge e ai fini dell'iscrizione e/o deposito al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, ivi compresa la produzione di tutta la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, anche alla luce della operatività della normativa prevista dal D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii e degli adempimenti connessi alla modifica dello statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta e sciolta l'Assemblea alle ore quindici e minuti quaranta.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato da me notaio a mano su quattro fogli per pagine quattordici fin qui e ne ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e con me notaio sottoscritto nei modi di legge alle ore quindici e minuti cinquanta.

F.to: Diego CALZOLARI - *Marco Ciotola* Notaio. Vi è sigillo

Allegato "A" al repertorio n. 9831/7380

Club Marina Piccola A.S.D.

Consorzio Centro Vacanze Marina Piccola

PERIZIA DI STIMA

Allegato "A" al
repertorio n. 10031/7536

Il sottoscritto **Gottardo OLIVO**, con studio in Roma (00197) alla via Eleonora Duse, n. 35, codice fiscale LVOGTR56E29H5010, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA_001741 e nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF al n. 41684,

PREMESSO:

- che il **CLUB MARINA PICCOLA Associazione Sportiva Dilettantistica**, in breve **CLUB MARINA PICCOLA A.S.D.**, con sede in Ardea (RM) al Lungomare Tor San Lorenzo, n. 224, codice fiscale 97102420581 e partita I.V.A. 13858361002, affiliata all'ente di promozione sportiva Attività Sportive Confederate (ASC) n. 33110, che ne attesta la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al **REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE** del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intende trasformarsi da associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica, giusta delibera della propria assemblea adottata alla unanimità in data 27 dicembre 2024;
- che la stessa assemblea dei soci del Club Marina Piccola A.S.D. ha individuato nello scrivente la figura del professionista, Revisore legale, cui affidare la verifica della consistenza del patrimonio dell'associazione, al fine di consentire col nuovo assetto societario il raggiungimento del capitale sociale minimo per la costituzione della società sportiva dilettantistica, determinando e certificando con perizia di stima asseverata, da allegare all'atto di trasformazione, il valore attuale del patrimonio dell'associazione, valore tale da giustificare l'operazione di trasformazione;

Tutto ciò premesso il sottoscritto perito estimatore presenta la propria

PERIZIA DI STIMA

Il "**Club Marina Piccola - Associazione Sportiva Dilettantistica**" (in breve "**Club Marina Piccola - A.S.D.**"), già semplicemente "Club Marina Piccola", è una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile costituita in Ardea (RM), in Lungomare Tor San Lorenzo, n. 224, giusto atto costitutivo in Roma del 2 dicembre 1993 a rogito dr. Maria Atonia Russo, notaio in Roma, rep. 39889.



Successivamente alla costituzione, in data 7 aprile 2016, l'Assemblea degli associati ha adottato (atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 3, in data 26/04/2016 al n. 2979, serie 3) un nuovo statuto con conseguente trasformazione dell'associazione in associazione sportiva dilettantistica.

A seguito dell'avvenuta trasformazione l'Associazione ha richiesto ed ottenuto l'affiliazione all'ente di promozione sportiva "Attività Sportive Confederato" e la registrazione presso il Comitato Regionale del CONI del Lazio come associazione sportiva dilettantistica, affiliazione con validità sino al 31/12/2026 e conseguente iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da certificato del 21/03/2026 – affiliazione A.S.C. n. 33110.

Infine in data 12 giugno 2024 (atto registrato in data 24/06/2024 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Albano Laziale al n. 704, serie 3, l'assemblea dei soci del Club Marina Piccola A.S.D. ha approvato la modifica dello statuto, onde adeguarlo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 36/2021 .

In forza della previsione statutaria l'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione può, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle relative discipline sportive. Il sodalizio è, altresì, tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione può svolgere attività ricreativa in favore dei propri tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'Associazione può, inoltre, in via secondaria e meramente strumentale rispetto l'attività principale svolgere attività di gestione di impianti sportivi, stabilimenti balneari, attività commerciali, attività di

somministrazione; può, altresì, promuovere, dietro corrispettivo, uno specifico abbinamento tra la propria attività sportiva od un singolo evento e la promozione del nome/marchio di uno sponsor od anche attività promozionale occasionale (pubblicità). L'associazione opera per il raggiungimento dei propri fini istituzionali prevalentemente nel territorio del Comune di Ardea e lungo il litorale laziale.

Al fine di perseguire i propri fini sociali e strumentalmente ad essi il Club Marina Piccola ha acquistato in data 15/12/1993 con atto a rogito Notar Teseo Sirolli di Roma, repertorio n. 386805 i seguenti fabbricati siti nel Comune di Ardea (M213), provincia di Roma:

- locale interno 32D al piano S1 ad uso posto barca-magazzino con accesso dal Lungomare Tor San Lorenzo, n. 224 (già Litoranea Ostia Anzio km. 24,250), al Catasto fabbricati di detto comune al foglio 53, particella 3916, subalterno 28, partita 1311, categoria C/2, classe 5, consistenza 16 mq., rendita Euro 70,24;

- locale interno 13D-3AL al piano T ad uso commerciale con accesso dal Lungomare Tor San Lorenzo, n. 224 (già Litoranea Ostia Anzio km. 24,250), al Catasto fabbricati di detto comune al foglio 53, particella 3916, subalterno 502, categoria C/1, classe 4, consistenza 43 mq., rendita Euro 1.163,68;

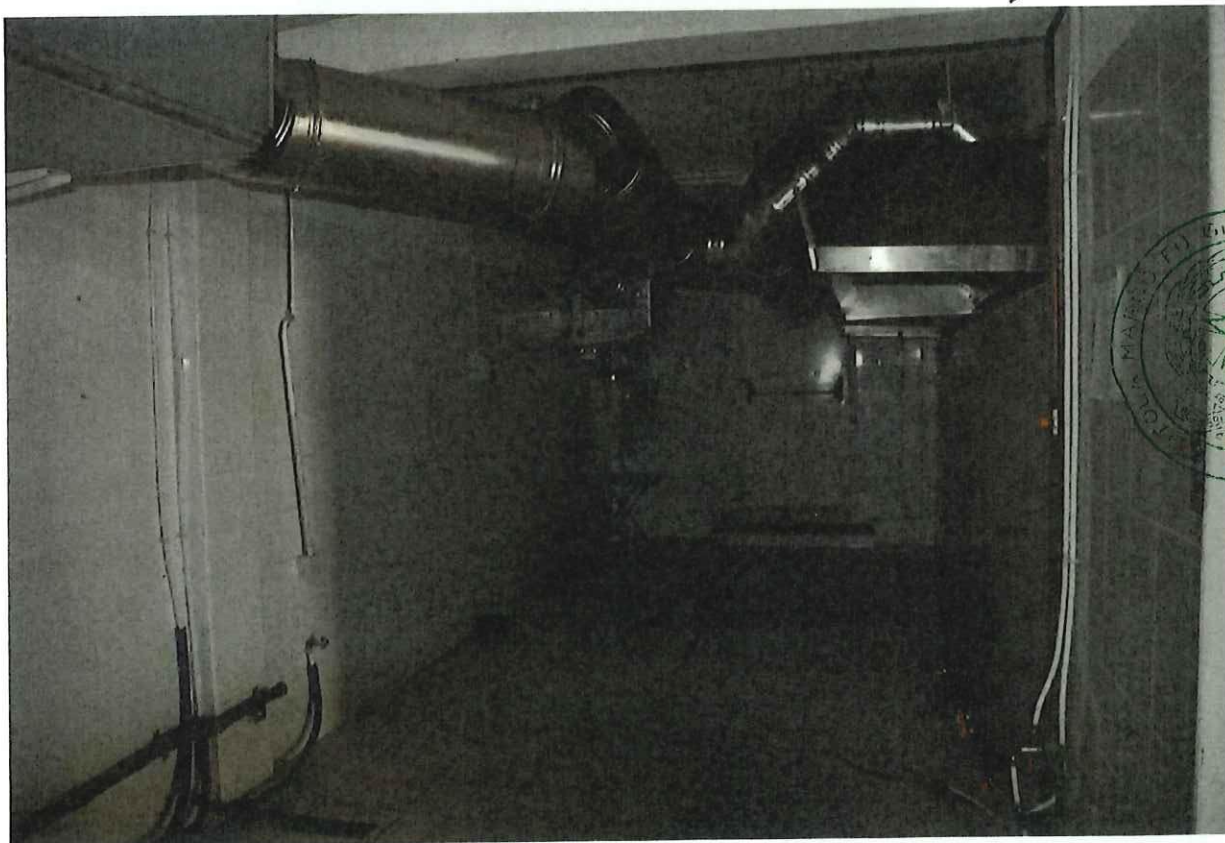
- locale interno 7AL al piano S1 ad uso posto barca-magazzino con accesso dal Lungomare Tor San Lorenzo, n. 224 (già Litoranea Ostia Anzio km. 24,250), al Catasto fabbricati di detto comune al foglio 53, particella 3916, subalterno 60, partita 1311, categoria C/2, classe 2, consistenza 36 mq., rendita Euro 96,68.



I locali sono stati da subito attrezzati ed utilizzati per il conseguimento degli obiettivi sociali ed in particolare il locale ad uso commerciale è stato adibito a punto di ristoro a servizio, tra l'altro, dell'antistante arenile demaniale in concessione al Consorzio Centro Vacanze Marina Piccola, giusto quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti ed in particolare dal Regolamento regionale 12 Agosto 2016, n. 19, i locali magazzino per il rimessaggio e la manutenzione di attrezzature sportive e ricreative, svolgendosi prevalentemente le attività sportive, ludiche e ricreative del Club sul predetto tratto di arenile in concessione.

Il locale a destinazione commerciale, cui si accede da porta in metallo posta sulle scalette che conducono dalla soprastante terrazza panoramica all'arenile demaniale, è dotato di un proprio impianto elettrico, di una cappa aspirante con relativo impianto filtrante, di servizi igienici, di un bancone bar, di una uscita di emergenza con porta antincendio, di portelloni in metallo con affaccio sull'arenile ed è in discreto stato di manutenzione.







Per il locale in argomento il competente Comune di Ardea, a seguito di domanda di condono prot. 46220/04 del 15/12/2004, ha rilasciato in data 03/03/2011 "permesso di costruire in sanatoria" n. 2686/11 – 04 e successivo "certificato di agibilità in sanatoria" prot. 82 del 14/04/2014 – allegati rispettivamente 6 e 7.

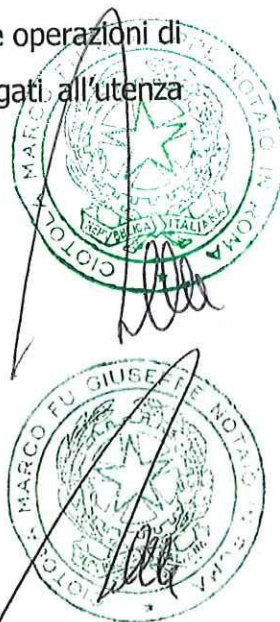
Il locale è dotato di una propria utenza elettrica, fornitore A2A Energia S.p.A., fornitura n. 6034707080, POD (punto di prelievo) IT001E61988422, tensione di alimentazione 380 Volt, potenza impegnata 20,00 kW, potenza disponibile 20 kW. Dall'ultima bolletta la n. 526503147576 del 06/03/2026 si rileva che lo stato dei pagamenti è "regolare".

Il locale è collegato all'utenza idrica consortile – IDRICA S.p.A. cod. utenza 0010002514 – ed è dotato di allaccio in fogna giusta autorizzazione del Comune di Ardea n. 021 del 31/01/2008.

I due locali deposito non sono stati interessati da interventi di ristrutturazione o da variazioni successive alla loro realizzazione od anche da mutazioni della loro destinazione d'uso ed in ogni caso da sanatorie o pratiche edilizie successive alla loro realizzazione.

Non risultano, peraltro, in buono stato di conservazione: si riscontra all'interno degli stessi la consistente presenza di intonaci ammalorati, il cui cedimento rivela la presenza dei ferri di pilastri e travi con evidenti tracce di ossidazione e corrosione.

I locali non sono dotati di servizi igienici e per l'illuminazione necessaria per le operazioni di movimentazione dei materiali e delle attrezzature, ivi custodite, sono collegati all'utenza condominiale.



Ai locali si accede da porta in metallo posizionata anch'essa sulle scalette di accesso all'arenile demaniale, nonché da basculanti metalliche all'interno di tunnel condominiale.



Tutti i locali sopra descritti oltre a rientrare nel comprensorio a gestione del Consorzio Centro Vacanze Marina Piccola, sono facenti parte anche del Condominio Lotto 1 – Marina Piccola.

Prova prelievo 21/05/11 Data 05/10/11 a 14/11/11 - Frazione VITULISUZZU

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI URBANI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Prodotto dalla Direzione Provinciale del Catasto di ...
Data ...
Foglio ...
Mappa ...
Mappa ...
Mappa ...

Foglio ...
Pianta piano ...
Mappa ...

Prodotto dalla Direzione Provinciale del Catasto di ...
Data ...
Foglio ...
Mappa ...
Mappa ...
Mappa ...

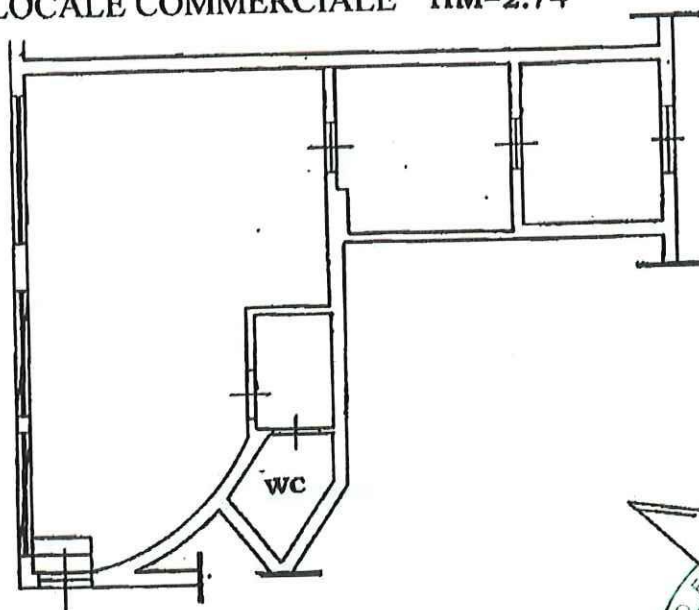
55/16

Prova prelievo 21/05/11 Data 05/10/11 a 14/11/11 - Frazione VITULISUZZU

Data: 08/01/2025 - n. T434987 - Richiedente: MNTLRT59M20G811W

Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Roma	Dichiarazione protocollo n. RM0172848del 08/03/2005	
	Planimetria di u.i.u. in Comune di Ardea Litoranea Ostia Anzio Km 24,250 Int. 13d-3al civ.	
Scheda n. 1 Scala 1:100	Identificativi Catastali:	Compilata da: Montesi Alberto
	Sezione:	Iscritto all'albo: Geometri
	Foglio: 53	Prov. Roma
	Particella: 3916	N. 8602
	Subalterno: 502	

PIANTA PIANO S1
LOCALE COMMERCIALE HM=2.74



Catasto del Fabbricati - Situazione al 08/01/2025 - Comune di ARDEA (RM213) - Foglio 53 - Particella 3916 - Subalterno 502 >
LITORANEA OSTIA ANZIO KM 24,250 INT. 13D-3AL PIANO S1

Ultima planimetria in atti

Data: 08/01/2025 - n. T434987 - Richiedente: MNTLRT59M20G811W

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

10000-01
Cantato Del Fabricanti - Situazione al 08/01/2025 - Comune di ARDEA (M213) - Foglio 53, Particella 3916. Subalterno '80 -
ITRANEA KM 24,500 - Ingresso 3.01. Data: 29

Su tali valutazioni e considerazioni preliminari, acquisiti i documenti necessari e svolto ogni opportuno accertamento, il sottoscritto perito estimatore con riferimento alla

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DEL PATRIMONIO DEL CLUB MARINA PICCOLA A.S.D.

Relativamente al **patrimonio immobiliare** in Ardea (M213) al Lungomare Tor San Lorenzo, n. 224, tutto di esclusiva piena proprietà del Club, tenuto conto della effettiva consistenza e dello stato di conservazione, sulla base dei valori dell'osservatorio del mercato immobiliare rileva e prudentemente stima

N.	Indirizzo			Utilizzo/Destinazione			Altezza	
	Foglio	Particella	Sub	Cat.	Classe	Cons.	Rendita	Valore
1	Interno 32D piano S1			Magazzino/posto barca			m. 2,40	
	53	3916	28	C/2	5	16 mq.	70,24	12.000,00
2	Interno 13D - 3AL piano			Ristoro/locale uso commerciale			m. 2,74	
	53	3916	502	C/1	4	43 mq.	1.163,68	75.000,00
3	Interno 7AL piano S1			Magazzino/posto barca			m. 2,40	
	53	3916	60	C/2	2	36 mq.	96,68	28.000,00
Valore attuale stimato del patrimonio immobiliare								115.000,00

Nella contabilità del Club Marina Piccola A.S.D. il valore delle predette immobilizzazioni è iscritto per complessivi euro 107.730,64 e ricomprende anche la spesa originariamente (Atto del 15/12/1993 Pubblico ufficiale NOT. TESEO SIROLI Sede ROMA (RM) Repertorio n. 386805 – COMPRAVENDITA) sostenuta per l'acquisizione dei beni in argomento, sia le spese sostenute per adeguare i predetti locali nel tempo alle esigenze operative funzionali alla realizzazione delle finalità sociali. Tra l'altro si torna ad evidenziare che l'unità immobiliare suscettibile di utilizzazione commerciale (foglio 53, particella 3916, sub 502) è stata oggetto di sanatoria con "permesso di costruire in sanatoria" n. 2686/11-04 rilasciato il 03/03/2011 dal Comune di Ardea e "certificato di agibilità in sanatoria" repertorio n. 82 del 14/07/2014 rilasciato sempre dal Comune di Ardea.

Tra le immobilizzazioni materiali meritevoli di autonoma valutazione e valorizzazione, anche se contabilmente a suo tempo ricomprese tra le "immobilizzazioni materiali" come incremento dei fabbricati, lo scrivente individua l'**impianto di aspirazione dei fumi della cucina** del punto di ristoro comprensivo di cappa aspirante e canna fumaria, che stante la vetustà dell'impianto ed il suo stato di conservazione viene prudentemente stimato per un valore attuale di **Euro 2.500,00**.

Al 31/12/2025 è stato redatto il bilancio della A.S.D Allegato 1 ove sono riportati i dati contabili alla data di riferimento ed i dati economici relativi all'attività dell'associazione nel decorso esercizio. Il bilancio si chiude con un avanzo di gestione" di Euro 5.308,06, già al netto delle imposte dovute.

I **crediti** da iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale riclassificato ammontano a complessivi **Euro 3.580,00** (Euro 3.500,00 per crediti vs. clienti per "fatture da emettere" ed Euro 80,00 per crediti vs. fornitori per "cauzioni").

I **debiti** da iscrivere tra le passività sono pari ad **Euro 342,00** (esclusivamente debiti tributari: Euro 282,0 per IRES ed Euro 60,00 per ritenute d'acconto operate).

Quanto alle disponibilità liquide il saldo contabile delle disponibilità in c/c bancario corrisponde al **saldo attivo del conto corrente bancario** presso **UNICREDIT** intestato al Club Marina Piccola A.S.D. IBAN IT67K0200805028000104403137 alla data di riferimento del 31/12/2025 per **Euro 2.091,60**, mentre il **saldo del "denaro e valori in cassa"** è pari ad **Euro 98,85**.

Si ritiene, peraltro, doveroso in questa sede precisare che in relazione all'attività posta in essere dall'Associazione sportiva dilettantistica per il perseguimento dei propri fini istituzionali la stessa ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione presso Il Registro delle Imprese di Roma (REA n. RM-1770809) codice ATECO 2025 93.12.00 attività economica esercitata: gestione stabilimento balneare (attività di salvataggio, di posizionamento e gestione di attrezzature balneari) come da atto di affidamento del 01/04/2025 ed autorizzazione del Comune di Ardea ex art. 45 bis CDN del 03/09/2025 per le attività di gestione dei servizi balneari tra Consorzio Centro Vacanze Marina Piccola ed il Club Marina Piccola A.S.D. – allegati 9 e 10. In ogni caso l'attività economica è secondaria e di supporto all'attività associativa priva di finalità di lucro o comunque commerciali e, pertanto, non si è ritenuto in questa sede e per gli scopi del presente elaborato opportuno procedere ad una autonoma valutazione di un ipotetico avviamento commerciale. Tra l'altro anche dall'esame del bilancio 2025 emerge che Euro 76.896,00 pari al 61,97% del totale dei c.d. "ricavi" della A.S.D. è rappresentato da entrate a fronte del tesseramento e della partecipazione dei tesserati alle attività "sportive" della associazione (nella contabilità dell'associazione annotate tra i "contributi in c/ esercizio"), mentre solo Euro 35.738,13 pari al 28,80% del totale sono imputabili ad attività "commerciali" di somministrazione (principalmente nei confronti degli associati), di servizi o di sponsorizzazione (di attività od eventi sportivi).

Ai fini fiscali l'associazione, non avendo scopo di lucro, essendo affiliata come detto in premessa ad ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto ai sensi delle leggi vigenti (ASC), svolgendo attività sportive dilettantistiche e non avendo nel periodo d'imposta precedente conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 400.000 euro, ha optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'IRES e dell'IRAP secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Sulla base delle considerazioni e valutazione che precedono si stima che il **valore attuale del patrimonio del Club Marina Piccola A.S.D.** alla data attuale non può essere superiore all'importo prudentemente stimato di **Euro 122.829,60** (centoventiduemilaottocentoventinove/60).

Il sottoscritto con la sottoscrizione del presente elaborato e dei relativi allegati ritiene di aver bene e fedelmente assolto al mandato ricevuto al solo fine di far conoscere la verità.

Roma, lì 08/05/2026

Il perito estimatore

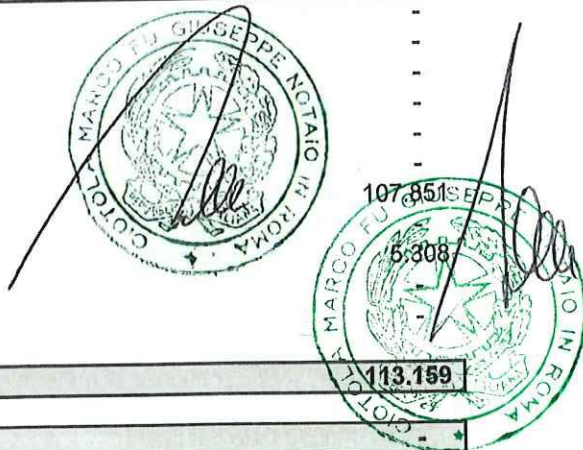
Dott. Gottardo Olivo



Bilancio al 31/12/2025

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Stato patrimoniale attivo		31/12/2025
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		-
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	-	
- Ammortamenti	-	
- Svalutazioni	-	
	107.730	
II. Materiali	-	
- Ammortamenti	-	
- Svalutazioni	-	
		107.730
III. Finanziarie	-	
- Svalutazioni	-	
Totale immobilizzazioni		107.730
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		-
II. Crediti	3.580	
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi		3.580
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-
IV. Disponibilità liquide		2.190
Totale attivo circolante		5.771
D) Ratei e risconti		-
Totale attivo		113.501
Stato Patrimoniale passivo		31/12/2025
A) Patrimonio netto		
I Capitale	-	
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	
III. Riserva di rivalutazione	-	
IV. Riserva legale	-	
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	
VI. Riserve statutarie	-	
VII. Altre riserve	-	
VIII. Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo	-	
IX. Avanzo (Disavanzo) d'esercizio	-	
Acconti su dividendi	-	
Copertura parziale disavanzo d'esercizio	-	
	107.851	
	5.308	
Totale patrimonio netto		113.159
B) Fondi per rischi ed oneri		



CLUB MARINA PICCOLA A.S.D.
Sede: Ardea (RM), Lungomare Tor San Lorenzo, n. 224
Codice fiscale 97102420581 - partita IVA 13858361002
REA RM - 1770809

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	
D) Debiti	
- entro 12 mesi	342
- oltre 12 mesi	-
E) Ratei e risconti	342
Totale Passivo	113.501
Conti d'ordine	
	31/12/2025
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	-
2) sistema improprio degli impegni	-
3) sistema improprio dei rischi	-
4) raccordo tra norme civili e fiscali	-
Totale conti d'ordine	-
Conto economico	
	31/12/2025
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.738
2) variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-
5) altri ricavi e proventi:	-
- vari	11.458
- contributi in conto esercizio	76.896
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	-
Totale valore della produzione	88.354
	124.092
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.254
7) per servizi	40.707
8) per godimento di beni di terzi	244
9) per il personale	
a) salari e stipendi	42.562
b) oneri sociali	5.989
c) trattamento di fine rapporto	885
d) trattamento di quiescenza e simili	-
e) altri costi	-
10) ammortamenti e svalutazioni	49.435
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
12) accantonamento per rischi	-
13) altri accantonamenti	-

14) oneri diversi di gestione 2.526

Totale costi della produzione **118.166**

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) **5.926**

C) Proventi ed oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

- 17) interessi ed altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

Totale proventi ed oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi ed oneri straordinari

20) proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

21) oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

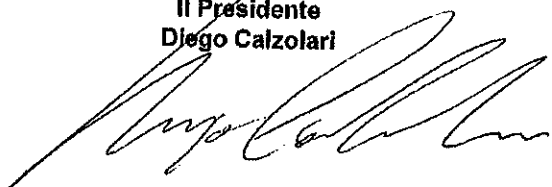
Totale delle partite straordinarie



CLUB MARINA PICCOLA A.S.D.
Sede: Ardea (RM), Lungomare Tor San Lorenzo, n. 224
Codice fiscale 97102420581 - partita IVA 13858361002
REA RM - 1770809

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		5.926
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	618	
b) imposte differite (anticipate)	-	
		618
23) Avanzo o disavanzo dell'esercizio		5.308

Il Presidente
Diego Calzolari



Ditta 953	CLUB MARINA PICCOLA LUNGOMARE TOR SAN LORENZO 224 00040 ARDEA	RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	931200 - SPORT DILETTANTISTICO 97102420581 13858361002	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025			DAL	AL 31/12/2025	Pagina 1
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	107.730,84	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	107.851,13
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	107.730,84	28/05/***	CAPITALE	107.851,13
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	107.730,84	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	107.851,13
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	3.500,00	48/05/010	ERARIO C/IRES	282,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.500,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	60,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.500,00	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	342,00
18/40/005	FORNITORI C/CAUZ.IMBALLAGGI	80,00	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	342,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	80,00			
18/**/***	ALTRI CREDITI	80,00			
24/05/001	BANCA C/C	2.091,50			
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.091,50			
24/15/005	DENARO IN CASSA	98,85			
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	98,85			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.190,35			
***	TOTALE ATTIVITA'	113.501,19	***	TOTALE PASSIVITA'	108.193,13
			****	UTILE DI ESERCIZIO	5.308,06
*****	TOTALE A PAREGGIO	113.501,19	*****	TOTALE A PAREGGIO	113.501,19

goli



Ditta 953	CLUB MARINA PICCOLA LUNGOMARE TOR SAN LORENZO 224 00040 ARDEA RM	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	931200 - SPORT DILETTANTISTICO 97102420581 13858361002
--------------	--	--	--

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2025

DAL

AL 31/12/2025

Pagina

2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	1.131,00	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	19.999,98
66/05/***	MATERIE PRIME	1.131,00	58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	15.738,15
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.607,78	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	35.738,13
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.607,78	58/10/***	RICAVI	35.738,13
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	20.314,89			
66/25/***	MERCI	20.314,89	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	52,44
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,48	200,00	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	3.805,53
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	200,00	64/05/120	RIMBORSI SPESE NON RILEV.ST./ISA	4.100,00
66/30/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	25.253,67	64/05/125	RECUP.ONERI DIP.DISTACC.G/TERZI	3.500,00
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.457,97
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	27,45	64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	76.896,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.796,00	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	76.896,00
68/05/130	VIGILANZA	10.918,52	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	88.353,97
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIV.ATTIV.	300,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	275,01			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	24.380,06			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	40.707,04			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	40.707,04			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	244,00			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	244,00			
70/05/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	244,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	42.211,79			
72/05/060	TRANSAZIONI CON DIPENDENTI	350,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	42.561,79			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	5.859,90			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	328,75			
72/15/***	ONERI SOCIALI	5.988,65			
72/20/005	TFR	884,65			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	884,65			
72/20/***	COSTI PER IL PERSONALE	49.435,09			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	64,00			
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	1.010,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.274,00			
84/10/011	CONTR.ASS.SIND.NON DED.ART.89C3	750,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,24			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	500,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.252,24			
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.526,24			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	618,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	618,00			
96/05/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	618,00			
***	TOTALE COSTI	118.784,04	***	TOTALE RICAVI	124.092,10
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.308,06			
*****	TOTALE A PAREGGIO	124.092,10	*****	TOTALE A PAREGGIO	124.092,10

Repertorio n. 9829

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno otto del mese di maggio
8 maggio 2026

in Roma, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Marco Ciotola, notaio in Roma con studio
alla Via Emilia n. 81, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notari
rili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

Dottor Gottardo Olivo nato a Roma il 29 maggio 1956, con stu-
dio in Roma, alla Via Eleonora Duse n.35, ove domicilia, codi-
ce fiscale LVO GTR 56E29 H5010, iscritto all'Ordine dei Dotto-
ri Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al
n.AA_001741 e nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Mi-
nistero dell'Economia e delle Finanze al n. 41684.

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono
certo, mi presenta la Relazione di stima redatta, ai sensi
del combinato disposto degli art. 2500-octies, 2500-ter e
2465 c.c. del patrimonio della Associazione "**CLUB MARINA PIC-
COLA - A.S.D.**" con sede in Ardea (RM) in Lungomare Tor San Lo-
renzo n.224 codice fiscale 97102420581, partita IVA
13858361002, REA RM -1770809 chiedendo di asseverarla con giu-
ramento.

Aderendo io notaio alla richiesta fatta ammonisco ai sensi di
legge il comparente il quale presta il giuramento di rito ri-
petendo la seguente formula:

"GIURO DI AVER BENE E FEDELMENTE PROCEDUTO ALLE OPERAZIONI A
ME AFFIDATE E DI NON AVER AVUTO ALTRO SCOPO CHE QUELLO DI FAR
CONOSCERE LA VERITÀ".

Le spese cedono come per legge.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con
mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato da
me notaio a mano su un foglio per pagine una fin qui e ne ho
dato lettura al comparente che lo ha approvato e con me nota-
io sottoscritto nei modi di legge alle ore undici e minuti ze-
ro.

Gottardo Olivo



MARCO CIOTOLA
NOTAIO

Via Emilia, 81 - 00187 Roma
Tel. 0642010473



Studio Notarile Marco Ciotola

Via Emilia n. 81 - Roma

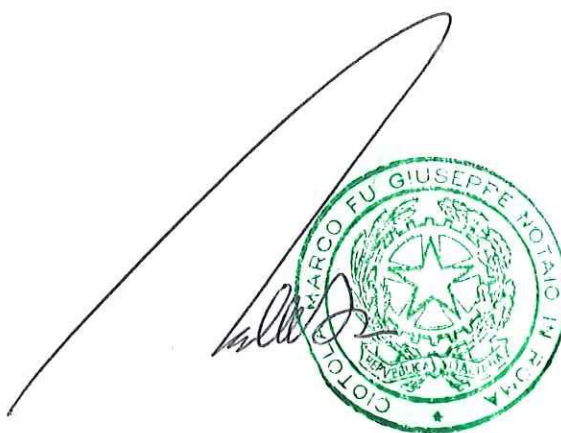
tel. 0642010473

Repertorio n. 10030

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto Dottor Marco Ciotola, notaio in Roma, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia fotostatica è conforme al documento originale che trovasi allegato sotto la lettera "A" all'atto Repertorio n. 9831/7380 dell'8 maggio 2026 registrato a Roma 4 il 13 maggio 2026 al n° 16467 serie 1T

Roma, 23 luglio 2026

A handwritten signature in black ink is written over a green circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text around the star reads "CIOTOLA MARCO FU GIUSEPPE NOTAIO IN ROMA".

Allegato "B" al Repertorio n.

10031/7536

STATUTO SOCIALE

"Club Marina Piccola - Associazione Sportiva Dilettantistica"

(in breve "Club Marina Piccola – A.S.D.")

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile, negli artt. 36 c.c. e ss., dell'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., nel D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. dell'art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986, un'associazione sportiva dilettantistica denominata **"Club Marina Piccola - Associazione Sportiva Dilettantistica"** in breve **"Club Marina Piccola – A.S.D."**, già "Club Marina Piccola" giusto atto costitutivo in Roma del 2 dicembre 1993 a rogito dr. Maria Atonia Russo, notaio in Roma, rep. 39889 (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Ardea, in Lungomare Tor San Lorenzo, n. 224.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto. La variazione dell'indirizzo fuori dal Comune richiede modifica dello Statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

Articolo 2 – Oggetto



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Colucci".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pupo".

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

5. Nello specifico, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse direttamente od indirettamente alle discipline che si possono praticare sugli arenili demaniali e lungo le coste e più in generale delle discipline sportive riconosciute e/o considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del CIP e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri Associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

- la gestione di centri sportivi e di centri estivi o benessere o fisioterapici, nonché di

palestre od impianti sportivi pubblici o privati, di stabilimenti balneari e/o spiagge

attrezzate e relative concessioni demaniali marittime;

- la vendita di articoli, abbigliamento e attrezzature sportive;

- lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato,

la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

- le attività di sponsorizzazione;

- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di

natura diversa da quella sportiva.

7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati,

ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano

condivisi gli scopi e gli intendimenti.

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme

e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni

sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate

riconosciuti dal CONI o dal CIP, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì

a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in

merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare

eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, del CIP, delle

Federazioni sportive associate, degli enti di promozione sportiva o delle discipline

sportive associate, anche paralimpiche, dovessero adottare a suo carico, nonché le

decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere

associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei

provvedimenti del CONI e/o delle federazioni sportive associate, enti di promozione

sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate



per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione anche ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e delle disposizioni emanate dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive associate, dagli enti di promozione sportiva o dalle discipline sportive associate, anche paralimpiche

10. L'Associazione si impegna a emanare le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. L'Associazione si impegna altresì a nominare un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle

competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente con raccomandata AR o notifica a mano controfirmata. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e/o all'Ente di Promozione Sportiva e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, che a partire dai 14 anni dovrà manifestare il proprio consenso, la stessa dovrà essere controfirmata



Colari

Amo

dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

13. Può essere ammesso quale associato altro ente associativo, che ne faccia richiesta, purché senza fine di lucro, i cui associati e rappresentanti siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. La relativa domanda di ammissione deve in ogni caso contenere dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti. Indipendentemente dalle dimensioni dell'ente associato in virtù dei criteri di democraticità che regolano la vita dell'associazione all'ente socio verranno riconosciuti esclusivamente gli stessi diritti degli associati persone fisiche.

Articolo 5 — Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, gli associati hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi sociali dell'Associazione,

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi e ricoprire, se maggiorenni, cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita i diritti nelle Assemblee mediante colui che esercita la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, ai sensi del precedente articolo 5.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo è automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 6 - Decadenza degli associati

1. La qualifica di associato si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 7 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea generale degli associati;

b) il presidente;

c) il consiglio direttivo;

d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:

a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale e/o mediante affissione presso la sede sociale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.



11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 associati e presentate al presidente almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i

solì associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

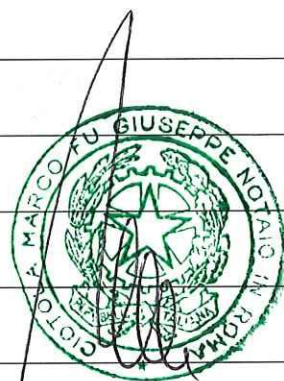
f) delibera sul diniego di ammissione dell'associato o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;

g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;

i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto', written vertically.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi', written vertically.

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

Articolo 13 – Audio/video Assemblee

1. Alle condizioni previste dalla legge, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze e accertata l'identità dei partecipanti.

3. È in ogni caso necessario che:

- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati nei quali gli intervenienti possono affluire.

4. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.



Articolo 14 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere cumulate nella medesima persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni.

7. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo. Con apposita deliberazione, possono essere attribuite agli altri consiglieri designati dal medesimo consiglio direttivo funzioni di rappresentanza limitatamente allo svolgimento di precisi adempimenti.

8. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.

10. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

11. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

13. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

14. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.



4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 16 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 2 volte l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedano la convocazione.

2. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata, pec, o altro strumento idoneo, a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

3. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza

di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi.

Articolo 17 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) indire le assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;

c) determinare l'importo delle quote associative;

d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

f) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente;

g) deliberare i contratti dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché autorizzare la prestazione di eventuali volontari, coordinandone le attività;

h) curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

i) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

j) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

k) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

privati, federazioni e altri enti;

l) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;

m) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

n) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;

o) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;

p) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;

q) stabilisce le tipologie di spese ammissibili e i limiti di rimborso per le attività di volontariato;

r) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.

2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

5. È fatto divieto al Presidente dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione

sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paralimpica, riconosciuta dal CIP.

6. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento degli associati e attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 – Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

2. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

3. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

4. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni, contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati, eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

attività organizzate dall'Associazione, dalla partecipazione a bandi pubblici e privati, da donazioni, liberalità, raccolte fondi, locazioni e da eventuali proventi di natura commerciale. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.

3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 25 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva, salvo successivi interventi normativi.

8. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

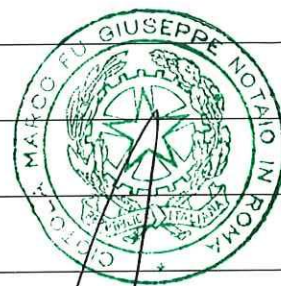
TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 26 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27 – Trasformazione

1. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 29 – Pregiudiziale sportiva e Clausola compromissoria

1. L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva,

accettando che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

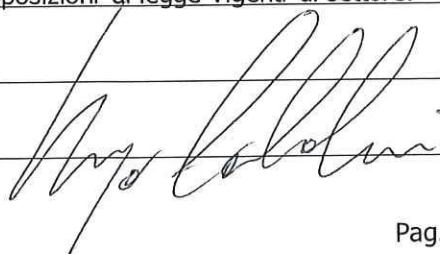
2. Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

3. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.

4. Le controversie di natura meramente patrimoniale potranno essere rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione o dell'Ente cui l'Associazione si affilierà. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 30 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile, il d.lgs. 36/2021, il d.lgs. 39/2021 e le disposizioni di legge vigenti di settore.



Io sottoscritto Dr. Marco Ciotola, Notaio in Roma, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Roma, 29 luglio 2026